

ACCORDO **relativo al trattamento dei RAEE** **e alla qualificazione delle aziende di recupero dei RAEE**

tra

il **Centro di Coordinamento RAEE**, consorzio con attività esterna, con sede in Milano, Via Camperio n. 9, nella persona dell'ing. Giorgio Enrico Arienti, nella sua qualità di Presidente, che agisce in virtù dei poteri conferitigli

e

ASSORAE - Associazione Recuperatori Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, aderente a FISE UNIRE - Unione Imprese Recupero, con sede in Roma, Via del Poggio Laurentino n.11, nella persona dell'geom. Giuseppe Bosso, nella sua qualità di Presidente, che agisce in virtù dei poteri conferitigli.

Premesso che:

A. tra le finalità del Dlgs. 25 luglio 2005, n. 151 *“Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”*, rientrano, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. *b)* e *c)*, la promozione del reimpiego, del riciclaggio e delle altre forme di recupero dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (denominati nel seguito RAEE), in modo da ridurre la quantità da avviare allo smaltimento; il miglioramento, sotto il profilo ambientale, dell'intervento dei soggetti che partecipano al ciclo di vita di dette apparecchiature, quali, ad esempio, i produttori, i distributori, i consumatori e, in particolare, gli operatori direttamente coinvolti nel trattamento del RAEE;

B. il citato Dlgs. 151/05, all'art. 7, comma 1, stabilisce che *“entro la data di cui all'articolo 20, comma 5, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome provvedono al ritiro ed all'invio ai centri di trattamento di cui all'articolo 8 dei RAEE raccolti ai sensi dell'articolo 6, ad esclusione di quelli che sono effettivamente e totalmente reimpiegati, sempreché tale reimpiego non costituisca un'elusione degli obblighi stabiliti agli articoli 8 e 9.”*; al comma 2 prevede inoltre che *“i soggetti responsabili della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio dei RAEE raccolti separatamente, ai sensi dell'articolo 6, assicurano che dette operazioni siano eseguite in maniera da ottimizzare il reimpiego ed il riciclaggio delle apparecchiature o dei relativi componenti che possono essere reimpiegati o riciclati e garantiscono la integrità degli stessi RAEE al fine di consentirne la messa in sicurezza”*;

C. lo stesso Dlgs. n. 151/05, all'art. 8, comma 1, prevede che *“entro la data di cui all'articolo 20, comma 5, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome istituiscono, su base individuale o collettiva, utilizzando le migliori tecniche di trattamento, di recupero e di riciclaggio disponibili, sistemi di trattamento dei RAEE di cui all'articolo 6, avvalendosi di impianti di trattamento conformi alle disposizioni vigenti in materia, nonché ai requisiti tecnici stabiliti nell'allegato 2 ed alle modalità di gestione previste nell'allegato 3”*;

D. il citato Dlgs. 151/05, all'art. 8, comma 2, prevede altresì che, *“al fine di garantire il rispetto dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il trattamento dei RAEE effettuato ai sensi del comma 1 prevede, almeno, la rimozione di tutti fluidi ed un trattamento selettivo conforme alle prescrizioni dell'allegato 2. Nel caso di RAEE contenenti sostanze lesive dell'ozono alle operazioni di trattamento si applicano le disposizioni della legge 28 dicembre 1993, n. 549, e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione.”*;

E. in data 1 ottobre 2002 è stato pubblicato il DM 20 settembre 2002, relativo all'attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549 recante misure a tutela dell'ozono stratosferico, che riporta le norme tecniche e le modalità per la prevenzione delle emissioni in atmosfera delle sostanze lesive (CFC HCFC) nelle operazioni di recupero delle apparecchiature fuori uso;

F. in data 29 gennaio 2007 il Ministero dell'ambiente ha emanato un apposito decreto concernente le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, nonché per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59; tali linee guida riguardano, tra l'altro, gli impianti di trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse (BAT RAEE - «Best Available Techniques», elaborate sotto la vigenza dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. 372/99 ai fini del rilascio, da parte delle autorità competenti nazionali e regionali, dell'autorizzazione integrata ambientale);

G. l'art. 10, comma 1, lett c) del Decreto 25 settembre 2007, n. 185 *“Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151”*, stabilisce che tra le funzioni del Centro di Coordinamento rientri quella di stipulare specifici accordi con le associazioni di categoria dei soggetti recuperatori, al fine di assicurare adeguati ed omogenei livelli di trattamento e qualificazione delle aziende del settore;

H. ai sensi del medesimo decreto n. 185/07, art. 10 comma 1 lett. d) compete al Centro di Coordinamento altresì la funzione di assicurare la necessaria cooperazione tra i diversi sistemi collettivi dei produttori, in particolare di quelli che gestiscono la medesima categoria di RAEE di cui all'Allegato 1A al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

Considerato che:

A. i rifiuti di apparecchiature a fine vita e/o loro parti, nel corso di tutte le operazioni di manipolazione e/o di stoccaggio, devono essere gestiti in modo da salvaguardarne l'integrità e da non causare danneggiamenti che possano provocare la fuoriuscita e/o la dispersione e/o la diffusione di elementi inquinanti;

B. il Centro di Coordinamento e ASSORAE condividono la necessità di assicurare standard minimi di operatività che costituiscano riferimento per le imprese di gestione RAEE interessate ad operare per i singoli Sistemi collettivi RAEE;

C. stante la complessità e l'eterogeneità dei RAEE e della normativa ad essi applicabile, è necessario redigere delle linee guida che fungano da punto di riferimento unico per tutte le imprese che operano nella gestione dei RAEE e in particolare di quelli provenienti dai nuclei domestici, utilizzando come base la normativa generale e specifica (in particolare le BAT RAEE) attualmente in vigore;

D. a fini gestionali, il citato decreto n. 185/07 ha previsto che i RAEE vengano suddivisi in cinque raggruppamenti merceologici; appare pertanto opportuno che le linee guida per il trattamento dei RAEE contengano una parte generale, relativa alle condizioni logistiche e ai requisiti degli impianti di trattamento (aree, impianti e processi) e alle relative fasi gestionali, e una parte specifica per ciascun raggruppamento di RAEE, relativa alle dotazioni minime dell'impianto ed alle fasi di gestione;

E. appare altresì opportuno prevedere, al fine di certificare l'esistenza dei livelli minimi di qualità, previsti dal presente accordo per accreditare l'operatore presso il Centro di Coordinamento dei Sistemi collettivi, che l'operatore si sottoponga ad uno specifico *audit* condotto da un certificatore terzo accreditato. Tale qualificazione, che non sostituisce in alcun caso gli obblighi normativi previsti per le aziende che operano nella gestione dei rifiuti, deve essere consentita a tutti gli operatori della filiera del trattamento dei RAEE, regolarmente autorizzati ed abilitati ai sensi di tutte le disposizioni normative applicabili tra cui quelle di cui al D. Lgs. n. 151/05 e D. Lgs. n. 152/06;

F. ASSORAE rappresenta, a livello nazionale, le aziende che gestiscono gli impianti di trattamento dei RAEE appartenenti a tutti e 5 i raggruppamenti e per tutte le fasi gestionali;

G. l'adesione al presente Accordo deve comunque essere aperta a tutte le associazioni dei recuperatori che ne condividano il contenuto e intendano sottoscriverlo;

H. è necessario tutelare la riservatezza dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito dei processi di accreditamento da parte del certificatore ad eccezione di quelli richiesti nella *check list* (modulo di certificazione) concordata tra le parti firmatarie.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti concordano e sottoscrivono quanto segue:

Art. 1
(Premesse ed Allegato)

1. Le premesse, i considerata e l'Allegato formano parte essenziale ed integrante del Presente Accordo di programma.

Art. 2
(Obiettivi dell'Accordo)

1. Il presente Accordo ha lo scopo di assicurare adeguati ed omogenei livelli di trattamento e qualificazione delle aziende del settore del trattamento dei RAEE, tramite l'accreditamento delle stesse aziende presso il Centro di Coordinamento conformemente alle linee guida di cui all'Allegato 1 e, in particolare, sulla base di un *audit* specifico condotto da certificatori terzi secondo le modalità di cui al capitolo 5 del medesimo allegato 1.
2. Resta inteso che l'accreditamento di cui al comma 1 non sostituisce in alcun caso gli obblighi normativi previsti per le aziende che operano nella gestione dei rifiuti, in particolare quelli inerenti l'autorizzazione alla realizzazione e alla gestione degli impianti, secondo quanto stabilito dall'art. 8, commi 3 ss., del Dlgs. 151/05 e dal D. Lgs. 152/06, nonché l'iscrizione alla specifica categoria, applicabile *ratione materiae et temporis*, dell'albo gestori ambientali.
3. L'esito positivo dell'*audit* di cui al precedente comma 1 ed il rispetto di tutti gli obblighi normativi previsti per le aziende che operano nella gestione dei rifiuti sono prerequisiti essenziali, trascorsi sei (6) mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, per gli operatori e gli impianti di recupero RAEE ai fini dell'accreditamento da parte del Centro di Coordinamento e per poter operare per conto dei singoli Sistemi Collettivi.

Art. 3
(Impegni delle parti)

1. Il Centro di Coordinamento si impegna a:

- a) attivare, sentita ASSORAE e le altre eventuali associazioni dei recuperatori firmatarie, le procedure necessarie all'accreditamento di cui all'art. 2, individuando a tal fine gli enti incaricati di effettuare l'*audit*;
 - b) rendere pubblico l'elenco delle aziende accreditate ai sensi dell'art. 2;
 - c) chiedere ai Sistemi collettivi dei produttori ad esso aderenti di avvalersi, ai fini del trattamento dei RAEE di loro competenza, esclusivamente di aziende accreditate ai sensi dell'art. 2;
 - d) richiedere annualmente ai Sistemi Collettivi dei Produttori ad esso aderenti l'elenco delle aziende di trattamento utilizzate;
 - e) provvedere – in caso di inadempienza – alle opportune segnalazioni al Comitato di Vigilanza e Controllo.
2. ASSORAE si impegna a promuovere presso le proprie aziende associate la diffusione e la conformità a tutte le normative di legge in materia di gestione dei RAEE e alle linee guida concernenti le modalità di trattamento dei RAEE e qualificazione degli impianti di cui all'allegato 1, dando adeguata informativa del fatto che il rispetto delle normative e l'accreditamento sono prerequisiti per poter contrattare con i Sistemi Collettivi.
 3. Le parti firmatarie si impegnano a divulgare il contenuto del presente accordo anche attraverso la pubblicazione dello stesso sui rispettivi siti internet, nonché tramite specifiche campagne informative.

Art. 4 **(Estensione dell'Accordo)**

1. L'adesione al presente Accordo è aperta a tutte le associazioni dei recuperatori che intendano sottoscriverlo. Il Centro di Coordinamento ne proporrà il contenuto ad altre rappresentanze associative eventualmente interessate.

Art. 5 **(Gestione accordo)**

1. Le parti espressamente convengono che qualsiasi controversia connessa alla interpretazione e esecuzione e risoluzione del presente Accordo sarà devoluta in via di tentativo di composizione bonaria al "Comitato di gestione Accordo RAEE", che le Parti costituiranno e che sarà composto inizialmente da quattro rappresentanti per il Centro di Coordinamento e quattro per ASSORAE.


La composizione del Comitato dovrà essere rivista in relazione alla sottoscrizione da parte di nuove rappresentanze associative. I componenti del Comitato non hanno diritto ad alcun compenso.

2. Ove tale composizione bonaria non sia possibile è fatto salvo il diritto di adire l'autorità giudiziaria ordinaria.

Art 6
(Riservatezza delle informazioni)


1. I certificatori saranno vincolati da uno specifico obbligo contrattuale di riservatezza in merito alle informazioni e ai dati acquisiti nello svolgimento della verifica per l'accreditamento relativo al trattamento dei singoli raggruppamenti RAEE. Il modulo riguardante le informazioni che i certificatori dovranno comunicare al Centro di Coordinamento, sarà definito congiuntamente tra le parti firmatarie del presente Accordo.

Presidente Centro di Coordinamento
in rappresentanza
dei sistemi collettivi RAEE
Ing. Giorgio Arienti



Data, 12 Maggio 2008

Presidente ASSORAE
in rappresentanza
delle imprese di recupero
Geom. Giuseppe Bosso



Allegato 1: *Specifica Tecnica – Modalità di trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse (RAEE) – Criteri per la qualificazione degli impianti.*